

RE 1006/11

606 / 11

SENT. 6/4/11

ENON. 17/12/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto

dott. **Ciro Monsurrò** Presidente

dott. **Francesco Taurisano** Giudice

dott.ssa **Maria Luisa De Rosa** Giudice relatore

riunito in camera di consiglio

- nei procedimenti riuniti/iscritti ai n. 1006/2011, 1024/2011 e 1025/2011 R.

ricorsi

ha emesso la seguente

**CASO.it**

SENTENZA

di dichiarazione di fallimento nei confronti della:

**società di fatto esistente tra Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani** nonché dei soci illimitatamente responsabili **Gianfranco Lande** n. a Roma il 5/2/62 e ivi res. in v. Edoardo Arbib n. 4, **Giampiero Castellacci De Villanova** n. a Roma il 28/8/47 e ivi res. in p/zza di Spagna n. 54, **Raffaella Raspi** n. a Roma il 7/2/63 e ivi res. in v. di Villa Emiliani n. 42, e **Roberto Torregiani** n. a Roma il 4/2/59 e ivi res. in v. Giacinta Pezzana n. 13, società esercente l'attività di raccolta e gestione del risparmio quale **società capogruppo delle tre seguenti società:**

**EI.M. European Investments Management Inc** in p. del l. rapp.n.te, corrente in 6th di Leone n. 32 con sede secondaria in Roma, via Bocca di Leone n. 14 e successivamente in via di Villa Grazioli n.32, iscritta al n. LP003731 della camera di commercio del Regno Unito

**EI.M. European Investments Management Limited** in p. del l. rapp.n.te , corrente in 4th Floor, 50 Hans Crescent, Knightsbridge, London SW1X0NB, con sede secondaria in Roma, via Bocca di Leone n. 14 e successivamente in via di Villa Grazioli n.32, iscritta al n. 02514686 della camera di commercio inglese

**EI.M. European Investments Management Limited (Ireland)** in p. del l. rapp.n.te corrente in 20, Clanwilliam Terrace, Dublin, con sede secondaria in Roma, via Bocca di Leone n. 14 e successivamente in via di Villa Grazioli n.32, iscritta al n. 190430 della camera di commercio irlandese

\*\*\*\*\*

vista la regolare instaurazione del contraddittorio attesa la costituzione in giudizio dei convenuti Torregiani, Raspi e Castellacci De Villanova nonché la notifica del ricorso e provvedimento fissazione d'udienza a Lande in data 12/5/2011;

che, invero, l'audizione ex art. 15 l.f. è avvenuta sulla base di ricorsi nel corpo dei quali si è postulata l'esistenza di una società irregolare facente capo a questi ultimi sicchè non vi è violazione del diritto di difesa per non essere mutati i presupposti della dichiarazione di fallimento richiesta rispetto a quella pronunciata piuttosto individuandosi una variazione del perimetro della compagine sociale alla luce delle specifiche modalità con le quali la partecipazione si è esplicata;

visti i ricorsi presentati dalla Procura della Repubblica in sede, in p. del sostituto procuratore dott. Luca Tescaroli, nonché da Ruspoli Claudia e De Virgilio Pierina nei confronti della società irregolare ipotizzata e come sopra individuata e fondata su una relazione della Guardia di Finanza-Nucleo Speciale di Polizia Valutaria secondo cui le tre summenzionate società **E.I.M.** avevano operato esclusivamente in Italia nel settore della raccolta del risparmio nonché di offerta e di gestione di servizi di investimento, pur non essendo munite della autorizzazioni di legge, e sotto la direzione unitaria del gruppo di persone Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani;

che, sebbene cessate formalmente, le società E.I.M. avevano proseguito di fatto l'attività di raccolta e gestione del risparmio sul territorio italiano su impulso e direzione gestionale ed amministrativa di Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani, tutti poi raggiunti da ordinanza custodiale per i reati, tra l'altro, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di abusiva attività finanziaria e truffa;

che pure il patrimonio di costoro era stato oggetto di misura cautelare reale (quote/azioni societarie e patrimonio aziendale) nell'ambito del medesimo procedimento penale;

che l'attività finanziaria (si ripete, non autorizzata) aveva coinciso con altre due società e cioè la francese E.G.P. e la lussemburghese **DHARMA Holding S.A.** sempre riconducibili ai medesimi soggetti - e di esse la prima era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e per la seconda è intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento di questo Tribunale;

opinato che lo stato di insolvenza si profila palese ed insanabile siccome ammesso dagli stessi titolari l'impossibilità alla restituzione di ingenti importi ai clienti investitori in relazione alle somme versate in linea capitale ed ai rendimenti rendicontati;

che sul punto rilevano le seguenti considerazioni:

- per come accertato dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Valutaria (cfr. c.n.r. n. 2823/11/G.I.A./II/5383 sched. dell'11/1/2011) il "saldo negativo" ammontava a non meno di circa € 237milioni;
- risultavano sporte denunce querele da parte di numerosi investitori per un totale di somme riscosse per investirle e mai restituite per oltre € 10milioni;
- i conti correnti sulle quali operavano le tre società E.I.M. ed esistenti presso la CARISPAQ ( e sui quali sono transitati, tra il 2005 ed il 2010, oltre € 87milioni) sono stati praticamente svuotati ed i rilevanti importi monetari ivi esistenti e/o

transitati sono "svaniti nel nulla";

- le somme di danaro nel corso del tempo raccolte presso gli investitori non sono mai state reimpiegate piuttosto essendo state utilizzate quale provvista per la restituzione ai clienti pregressi che ne facevano richiesta;
- che, quindi, risultano acquisiti quegli indici rilevatori di una situazione di irreversibile decozione di tutte le società e, come tale, definitiva ed insanabile;
- opinato, quanto alla sussistenza della giurisdizione ex art. 9 l.f. in capo al giudice italiano, che essa si evince da una serie di dati sintomatici - versati in atti dalla Procura procedente nel corso dell'istruttoria prefallimentare - dell'esistenza del centro principale degli interessi in Italia - e segnatamente a Roma - con riferimento sia alla formazione della volontà dell'ente sia al centro concretamente operativo;
- che i dati fattuali possono così sintetizzarsi:
- non risulta seriamente contestata la circostanza di palmare evidenza dell'essere l'attività delle società E.I.M. sempre svolta quasi esclusivamente in Italia non sussistendo *ex actis* alcun elemento che possa deporre nel senso contrario;
- le E.I.M. "facevano capo" sempre ai medesimi soggetti italiani (Lande, Raspi, Torregiani, Castellacci De Villanova);
- le sedi impiegate per operare economicamente sono state sempre situate in Italia e, segnatamente in Roma in v/le di Villa Grazioli n.ri 12-15, v. Sgambati n. 1 e via Luciani n. 4;
- le tre E.I.M. hanno operato economicamente attraverso gli stessi conti correnti accesi presso la CARISPAQ ed intestati indistintamente alla E.I.M. ltd ed alla E.I.M. inc.;
- l'attività di raccolta del risparmio è avvenuta sino all'esecuzione delle misure cautelari (marzo 2011) con pianificazione, in Italia, degli investimenti ad opera dei reali titolari Raspi, Torregiani, Castellacci De Villanova e Lande;

considerato che le surriferite circostanze sono sufficienti a comprovare anche la fittizietà ( a dispetto delle risultanze formali) della cessazione dell'attività d'impresa;

che, all'uopo, costituisce dato eclatante l'elenco degli investitori depositato in atti dalla Procura procedente e pari ad oltre 1.550 persone, tutte italiane;

che pure deve condividersi la considerazione secondo cui, trattandosi della dichiarazione di fallimento di un'impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea, l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione va operata alla

stregua delle disposizioni dettate dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, fatte espressamente salve dall'art. 9/co4 l.f. (siccome modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5);

che, pertanto, competente a dichiarare il fallimento è il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi

coincida, per le società e le persone giuridiche, col luogo in cui si trova la loro sede statutaria, sede questa corrispondente al luogo in cui il debitore medesimo gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

e, in proposito, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha sottolineato il carattere autonomo della suindicata nozione di centro d'interessi adoperata dal Regolamento, in funzione della necessità di fornire al riguardo interpretazioni uniformi, non influenzate dalle diverse normative nazionali, ed ha anche aggiunto che la presunzione di corrispondenza del centro d'interessi dell'impresa con la sua sede legale può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che appare corrispondente alla collocazione di detta sede statutaria (Corte di Giustizia 2 maggio 2006, n. 341/04);

che, quindi, è acclarato il carattere fittizio della sede statutaria per l'acquisizione di elementi fattuali idonei a consentire il superamento della presunzione di corrispondenza tra la sede sociale dichiarata ed il centro effettivo di interessi della società;

considerato, ancora, che non può trovare ingresso la tesi difensiva secondo cui le società E.I.M. sarebbero assoggettabili alla procedura di l.c.a. e ciò perché, a prescindere dalla mancanza di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio, non risulta acquisita la prova del congiunto svolgimento dell'attività (in forma indiscriminata e generalizzata) di risparmio tra il pubblico e di impiego del risparmio raccolto attraverso le tipiche operazioni bancarie; vieppiù che alcuna richiesta è stata inoltrata in tal senso;

rilevato, infine, che deve accedersi alla prospettazione della Procura della Repubblica della sussistenza di una società irregolare tra Lande, Raspi, Torregiani e Castellacci De Villanova costituita in via di fatto allo scopo di assicurare una gestione unitaria delle tre imprese EIM - sostanzialmente collegate - siccome accertata in giudizio l'unitarietà operativa di esse le quali, pur se società di capitali formalmente distinte e dotate di autonoma personalità giuridica, hanno agito secondo una logica imprenditoriale comune dettata da una compagine ben individuata (appunto Lande, Raspi, Torregiani e Castellacci De Villanova) ed alla quale la gestione di dette società era variamente affidata in una prospettiva di una complessiva e comune strategia;

che, in proposito, è stato accertato il dato dedotto secondo cui tutti operavano al fine di conseguire un preciso scopo economico (appunto, la raccolta e la gestione del danaro) sulla base di un'intesa, anch'essa economica;

che, all'uopo, soccorrono i seguenti elementi:

-la riconducibilità delle tre E.I.M. ai medesimi soggetti (Lande, Raspi, Torregiani e Castellacci De Villanova);

- l'impiego delle medesime sedi operative in Italia;
- il ricorso al medesimo Istituto di Credito (Carispaq) con l'attribuzione alla E.I.M. Inc. dello stesso codice fiscale e partita IVA della E.I.M. Ltd Irlandese;
- utilizzo indifferenziato degli elementi identificativi delle tre E.I.M. (denominazione, ragione sociale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio);
- gestione operativa in Italia e, segnatamente, a Roma;

che, quindi, le circostanze - documentate e non seriamente contestate - della medesima attività, in sedi coincidenti, con la stessa organizzazione gestionale ed amministrativa (cfr. missive inoltrate agli investitori) nonché dell'abituale contatto del "gruppo" Lande, Raspi, Torregiani e Castellacci De Villanova con i terzi (cfr. deposizioni in atti) si da ingenerare l'affidamento di uno svolgimento in comune dell'attività finanziaria costituiscono sicuri indici rivelatori della sussistenza di una società di fatto - costituente soggetto fallibile autonomamente esercente un attività di direzione e coordinamento sulle tre società E.I.M. - pure soggetti autonomi giuridicamente e patrimonialmente - siccome emergente detta attività dalle relazioni di carattere fiduciario tra i soci di fatto e gli amministratori delle E.I.M., laddove addirittura coincidenti;

che, in diritto, l'art. 2497 c.c. - così come modificato dal D.L.vo 6/2003 - pur non menzionando una nozione di gruppo, ha, peraltro, sancito la responsabilità dell'ente controllante verso i creditori delle società soggette all'attività di direzione e coordinamento;

che non sussistono ragioni ostative - fattuali o giuridiche - alla configurabilità di un potere direzionale in capo ad una o più persone fisiche atteso che il concetto di direzione unitaria consente di identificare fenomeni di gruppo ulteriori rispetto a quelli identificabili in base agli estremi del controllo azionario e contrattuale;

che una normativizzazione di siffatto principio è contenuta nella disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nel cui ambito sono

considerate imprese di gruppo, oltre alle società di cui all'art. 2359 c.c., "anche le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune" (art. 80/1°co n. 3 D.Lvo270/99);

che, pertanto, va dichiarato il fallimento della società di fatto esistente tra i soci Lande, Raspi, Torregiani e Castellacci De Villanova nonché dei predetti, quali soci illimitatamente responsabili, e delle tre società collegate E.I.M., previa riunione dei procedimenti n.ri 1006/2011, 1024/2011 e 1025/2011;

rilevato che la presente pronuncia ha come effetto automatico la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione relativa alla cancellazione delle tre società E.I.M. per trasferimento di sede all'estero da parte del giudice del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2191 c.c. ed, all'uopo, ne va disposta la comunicazione al Registro delle Imprese per le conseguenti annotazioni;

P.Q.M.

previamente riuniti i procedimenti,

Dichiara il fallimento della

**società di fatto esistente tra Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi, Andrea Raspi e Roberto Torregiani** nonché dei soci illimitatamente responsabili **Gianfranco Lande** n. a Roma il 5/2/62 e ivi res. in v. Edoardo Arbib n. 4, **Giampiero Castellacci De Villanova** n. a Roma il 28/8/47 e ivi res. in p/zza di Spagna n. 54, **Raffaella Raspi** n. a Roma il 7/2/63 e ivi res. in v. di Villa Emiliani n. 42 e **Roberto Torregiani** n. a Roma il 4/2/59 e ivi res. in v. Giacinta Pezzana n. 13, società esercente l'attività di raccolta e gestione del risparmio quale **società capogruppo delle tre società -E.I.M. European Investments Management Inc -E.I.M. European Investments Management Limited -E.I.M. European Investments Management Limited (Ireland)**

nonché della



-E.I.M. European Investments Management Inc in p. del l. rapp.n.te , corrente in 6th di Leone n. 32 con sede secondaria in Roma, via Bocca di Leone n. 14 e successivamente in via di Villa Grazioli n.32, iscritta al n. LP003731 della camera di commercio del Regno Unito

e della

-E.I.M. European Investments Management Limited in p. del l. rapp.n.te , corrente in 4th Floor, 50 Hans Crescent, Knightsbridge, London SW1X0NB, con sede secondaria in Roma, via Bocca di Leone n. 14 e successivamente in via di Villa

Grazioli n.32, iscritta al n. 02514686 della camera di commercio inglese

e della

-E.I.M. European Investments Management Limited (Ireland) in p. del l. rapp.n.te corrente in 20, Clanwilliam Terrace, Dublin, con sede secondaria in Roma, via Bocca di Leone n. 14 e successivamente in via di Villa Grazioli n.32, iscritta al n. 190430 della camera di commercio irlandese

Nomina la **dott.ssa Maria Luisa De Rosa** quale **giudice delegato** per la procedura, e **curatore** *il dr Gerardo Longobardi*

Ordina all'amministratore della società fallita di depositare entro 3 gg i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori.

Determina la data del 9/2/2012 h. 12 per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo.

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in Cancelleria delle relative domande di insinuazione.

Manda alla Cancelleria perché provveda alle prescritte comunicazioni ai sensi dell'art. 17 l.f. nonché alla comunicazione al Registro delle Imprese quanto all'accertamento della inesistenza e/o simulazione del trasferimento di sede sociale

delle tre società E.I.M. Inc., E.I.M. Limited e E.I.M. Limited Ireland.

Così deciso in data 8/11/11

Il Giudice estensore

*Colle*

Il Presidente

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria

8/11/11



*[Signature]*

*[Small handwritten mark]*